

**N. 2287-quinquies**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,  
degli articoli 6 e 23, commi 4 e 5, del**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 2287**

«Proroga di termini»

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**di concerto col Ministro del tesoro**

(CIAMPI)

**Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997**

---

**Disposizioni in materia di rilascio di immobili e di prevenzione  
del fenomeno dell'usura**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Interpretazione autentica in tema  
di rilascio di immobili)*

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

## Art. 2.

*(Conservazione di somme in bilancio)*

1. Per consentire la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura nonchè degli interventi in favore delle sue vittime, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, le somme iscritte al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e al capitolo 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano anche a coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè gli stessi siano riferiti a fatti verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 1996.

